

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA

Catanzaro, mercoledì 16 luglio 2008

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE • CATANZARO, VIA ORSI • (0961) 856051-31

Le edizioni ordinarie del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
sono suddivise in tre parti che vengono così pubblicate:

Il 1° e il 16 di ogni mese:

PARTE PRIMA • ATTI DELLA REGIONE

SEZIONE I

- ◆ *Leggi*
- ◆ *Regolamenti*
- ◆ *Statuti*

SEZIONE II

- ◆ *Decreti, ordinanze ed atti del Presidente della Giunta regionale*
- ◆ *Deliberazioni del Consiglio regionale*
- ◆ *Deliberazioni della Giunta regionale*
- ◆ *Deliberazioni o comunicati emanati dal Presidente o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale*
- ◆ *Comunicati di altre autorità o uffici regionali*

PARTE SECONDA • ATTI DELLO STATO E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI

SEZIONE I

- ◆ *Provvedimenti legislativi statali e degli organi giurisdizionali che interessano la Regione*

SEZIONE II

- ◆ *Atti di organi statali che interessano la Regione*
- ◆ *Circolari la cui divulgazione è ritenuta opportuna e gli avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione*

Ordinariamente il venerdì di ogni settimana

PARTE TERZA • ATTI DI TERZI

- ◆ *Annunzi legali*
- ◆ *Avvisi di concorso*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 giugno 2008, n. 427

Disciplina delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» e s.m.i., ha abrogato il D.Lgs. 22/97 (cd. «Decreto Ronchi») ed ha introdotto modifiche alla legislazione in materia di gestione dei rifiuti.

RICHIAMATO l'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che prevede: «le garanzie finanziarie ... omissis ... devono essere presentate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto, a tal fine le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall'art. 14 del D.Lgs. 13/1/2003, n. 36».

CONSIDERATO che il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e successive modifiche ed integrazioni», all'art. 14, ha previsto che per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle discariche di rifiuti, vengano prestate due distinte garanzie finanziarie, per la gestione operativa (decennale), comprese le procedure di chiusura e per la gestione post-chiusura (trentennale), commisurando peraltro i valori delle singole garanzie con le capacità degli impianti, garanzie da costituirsi ai sensi dell'art. 1 della Legge 10/6/1982, n. 348.

VISTO l'art. 242, comma 7 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che stabilisce che il provvedimento di approvazione del progetto operativo di bonifica, messa in sicurezza operativa o messa in sicurezza permanente deve indicare, tra l'altro l'entità delle garanzie finanziarie per gli interventi di bonifica dei siti contaminati che non devono essere di importo superiore al 50% del costo stimato dell'intervento e che devono essere prestate in favore della Regione, per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi.

VISTO l'art. 14, comma 5 del D.Lgs. 36/03 che prevede che nel caso di impianti di discarica la cui coltivazione ha raggiunto, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, l'80% della capacità autorizzativa, il massimale da garantire secondo i parametri previsti è ridotto nella misura del 40%.

VISTO il D.Lgs. 18/2/2005, n. 59 «Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento».

VISTO il D.Lgs. 24/6/2003, n. 209 e s.m.i. «Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso».

VISTO il D.Lgs. 27/1/92, n. 99 «Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura».

VISTO il D.Lgs. 11/5/2005, n. 133 «Attuazione della direttiva 2000/76/CE in materia di incenerimento dei rifiuti».

VISTO il D.Lgs. 25/7/2005, n. 151 e s.m.i. «Sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche».

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale n. 1605 del 25/10/2001 e s.m.i. con cui sono

stati approvati «Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti previsti dal D.Lgs. n. 22/97 (All. A)» i «Valori e parametri di riferimento per la determinazione dell'ammontare delle garanzie finanziarie (All. B)» e lo «Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di polizza fidejussoria o fidejussione bancaria a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di operazioni relative a smaltimento o recupero di rifiuti ai sensi del D.Lgs. n. 22/97 e successive modifiche e integrazioni» (All. C).

CONSIDERATO che la predetta O.C.D., essendo precedente all'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., non recepisce alcune novità legislative introdotte (autorizzazione unica, durata decennale delle autorizzazioni, agevolazioni in relazione alle certificazioni e registrazioni ambientali, etc.) e, pertanto, si rende necessaria una complessiva ed organica revisione della precedente disciplina, facendo salvi gli effetti della stessa.

RITENUTO di dover procedere, per la costituzione degli importi delle garanzie per gli impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, al coordinamento delle disposizioni vigenti con il D.Lgs. 59/05 in materia di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.).

VISTE le disposizioni dell'art. 210, comma 3, lett. h) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che recita: «Le garanzie finanziarie, ove previste dalla normativa vigente, o altre equivalenti; tali garanzie sono in ogni caso ridotte del 50% per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas) e del 40% nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001» le riduzioni dell'ammontare degli importi delle garanzie finanziarie per le ditte in possesso di certificazioni EMAS e UNI EN ISO 14001».

VISTA la Circolare dell'Albo nazionale gestori ambientali del 29 dicembre 2006 n. 1963 recante: «Riduzione importi garanzie finanziarie. - Imprese certificate EMAS ed ISO».

RITENUTO che i titolari di autorizzazioni/iscrizioni all'esercizio di impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti ovvero i gestori degli impianti stessi, che intendono beneficiare della predetta riduzione degli importi delle garanzie finanziarie debbano presentare:

- 1) formale richiesta di riduzione delle garanzie finanziarie;
- 2) copia conforme dell'attestato di registrazione EMAS o di certificazione Uni En Iso 14001 oppure dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale si attesti il possesso delle suddette registrazioni o certificazioni.

CONSIDERATO che con riferimento al D.Lgs. n. 36/03 «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti» ed al particolare regime delle garanzie della attività di gestione post operativa, sono emersi una serie di problemi applicativi.

Che in tutte le Regioni le aziende pubbliche e private che operano, in qualità di titolari delle autorizzazioni alla gestione delle discariche e/o di gestori degli impianti medesimi, fin dall'entrata in vigore del D.Lgs. 36/03, hanno rappresentato alle competenti autorità regionali l'impossibilità di prestare le garanzie finanziarie per la gestione successiva alla chiusura nelle forme previste dalla legge n. 348/82 e per la durata di 30 anni.

Che in particolare, è stata segnalata da parte delle sopracitate aziende, sia informalmente che mediante comunicazioni agli atti

delle competenti autorità regionali, l'impossibilità di costituire le garanzie finanziarie nelle forme di fidejussione bancaria o polizza assicurativa di durata trentennale senza piani quinquennali, in quanto l'attuale mercato bancario e assicurativo non risulta ancora attrezzato e disponibile a fornire prodotti idonei a causa dei rischi connessi con tale durata e con gli ingenti importi previsti.

Che pertanto già nel Documento della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome del 2 ottobre (contenente «indirizzi regionali per l'applicazione del D.Lgs. n. 36/2003 e del Dm 13 marzo 2003 in materia di discariche»), era stato chiarito che la garanzia finanziaria (nella misura correttamente quantificata commisurandola al costo complessivo della gestione post-operativa) poteva essere accettata dalle Regioni, anche se riferita all'intero periodo di post-chiusura (trenta anni), secondo piani quinquennali rinnovabili.

CONSIDERATO inoltre, che anche la prestazione delle garanzie finanziarie mediante cauzione, in concreto, risulta a giudizio delle predette aziende estremamente gravosa da un punto di vista della sostenibilità economica e quindi si configura come sostanzialmente impraticabile da parte delle predette aziende.

CONSIDERATO altresì, che le aziende pubbliche e private titolari di autorizzazioni regionali all'esercizio degli impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti ovvero i gestori degli impianti medesimi, hanno rappresentato alle autorità regionali competenti l'estrema difficoltà e/o impossibilità di stipulare garanzie finanziarie aventi durata decennale pari a quella delle autorizzazioni da rilasciare, così come previsto dall'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

PRESO atto per quanto sopra esposto, della difficoltà oggettiva di applicazione delle disposizioni di legge in esame, con il concreto rischio per gli organi competenti di non poter né rilasciare le necessarie autorizzazioni all'esercizio dell'attività di smaltimento di rifiuti mediante le discariche, né adeguare le autorizzazioni alla gestione delle discariche esistenti.

Che tutte le predette difficoltà sono state più volte evidenziate da numerose Regioni al Governo, nell'ambito del tavolo tecnico Stato-Regioni, in sede di esame della bozza del decreto di recepimento della direttiva 1999/31/CE sulle discariche e, successivamente, nell'ambito della prevista revisione del D.Lgs. 36/03, al fine di prevedere la possibilità di prestare le garanzie finanziarie con altre modalità oltre a quelle previste dalla legge n. 348/82, come consentito dalla direttiva 1999/31/CE, ovvero «mediante idonea garanzia equivalente».

Che i predetti problemi applicativi sono stati ben evidenziati anche dalla V Commissione della Camera dei Deputati nella seduta del 26 gennaio 2006.

RITENUTO di assumere, sul modello di quanto già fatto da altre Regioni (ad es. D.G.R. Abruzzo n. 790 del 3/8/2007, D.G.R. Lombardia n. 7/14393 del 30/9/03, D.G.R. Piemonte n. 86-10252 dell'1/8/03, D.G.R. Umbria n. 1173 del 28/7/04, D.G.R. n. 1803 del 23/12/03, Regolamento Regione Puglia n. 18 di 16/7/07) ed in attesa degli opportuni adeguamenti della normativa nazionale, un provvedimento che consenta di evitare la chiusura degli impianti esistenti con conseguente interruzione anche di un servizio di pubblica utilità.

RITENUTO pertanto, di dover prevedere la possibilità da parte degli Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni /scrit-

ture di accettare garanzie finanziarie, per la fase di esercizio degli impianti di smaltimento/recupero, secondo piani quinquennali, purché rinnovabili.

RITENUTO di prevedere che gli Enti competenti al rilascio di autorizzazioni, possano accettare garanzie finanziarie per la gestione successiva alla chiusura di discariche, riferite all'intero periodo di 30 anni, come previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 36/03, anche secondo piani quinquennali, purché rinnovabili.

RITENUTO di stabilire che le garanzie finanziarie di cui al precedente capoverso dovranno essere ricondotte alla durata unica trentennale complessiva, qualora il mercato finanziario rendesse disponibili idonei strumenti finanziari di tale tipo.

CONSIDERATO che si ritiene altresì opportuno ampliare la gamma delle garanzie prestabili agli Enti competenti, a copertura dell'intera durata dell'autorizzazione, per cui possono consistere in:

a. fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'articolo 5 del R.D. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;

b. polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi;

c. costituzione di un fondo di garanzia (per la gestione post chiusura della discarica);

d. reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni.

RITENUTO altresì, di prevedere che la prestazione delle garanzie finanziarie possa avvenire sia da parte dei titolari delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti che dei gestori degli impianti stessi, aventi un regolare rapporto contrattuale, ai sensi della normativa vigente, con i titolari delle predette autorizzazioni.

RITENUTO di prevedere che, per coloro che sono in possesso dei requisiti della registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (EMAS) o della certificazione ambientale (Uni En Iso 14001), le agevolazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente punto non si applicano.

CONSIDERATO che necessita prevedere nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati di cui all'art. 242 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che sono da prestarsi, ai sensi del comma 7 dello stesso articolo, alla Regione.

RITENUTO di dover stabilire che le garanzie già prestate per gli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza dei siti contaminati, prima dell'entrata in vigore delle presente deliberazione, restano valide.

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 354 del 17/5/2008 avente ad oggetto «Autorizzazioni alla gestione e realizzazione di impianti di smaltimento e recupero rifiuti (artt. 208, 209, 210, 211 D.Lgs. 152/06). Trasferimento delle competenze dall'Ufficio del Commissario Delegato all'emergenza ambientale della Regione Calabria).

RITENUTO di dover approvare l' Allegato A al presente provvedimento, recante: «Criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all' esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti», parte integrante e sostanziale dello stesso, secondo il testo predisposto dal Dipartimento Politiche per l' Ambiente, per le motivazioni sopra riportate e, pertanto, di disporre che le garanzie finanziarie da presentarsi per la corretta gestione degli impianti devono conformarsi allo stesso.

RITENUTO di dover approvare l' Allegato B al presente provvedimento, recante: «Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria a garanzia degli obblighi derivanti dall' esercizio di operazioni relative a smaltimento o recupero di rifiuti ai sensi del DLgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni», parte integrante e sostanziale dello stesso, secondo il testo predisposto dal Dipartimento Politiche per l' Ambiente, per le motivazioni sopra riportate e, pertanto, di disporre che le garanzie finanziarie da presentarsi per la corretta gestione degli impianti devono conformarsi allo stesso.

RITENUTO di dover approvare l' Allegato C al presente provvedimento, contenente lo «Schema di polizza bancaria o fideiussione assicurativa da prestarsi a garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati», parte integrante e sostanziale dello stesso, secondo il testo predisposto dal Dipartimento Politiche per l' Ambiente, per le motivazioni sopra riportate e, pertanto, di disporre che le garanzie finanziarie da presentarsi per la corretta gestione degli impianti devono conformarsi allo stesso.

RITENUTO di dover approvare l' Allegato D al presente provvedimento contenente lo «Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria a carico dei gestori per la gestione successiva alla chiusura delle discariche, parte integrante e sostanziale dello stesso, secondo il testo predisposto dal Dipartimento Politiche per l' Ambiente, per le motivazioni sopra riportate e, pertanto, di disporre che le garanzie finanziarie da presentarsi per la gestione post-chiusura delle discariche devono conformarsi allo stesso.

RITENUTO di dover approvare l' Allegato E al presente provvedimento, contenente «Valori e parametri di riferimento per la determinazione delle garanzie finanziarie», parte integrante e sostanziale dello stesso, secondo il testo predisposto dal Dipartimento Politiche per l' Ambiente, comprensivo dei nuovi parametri relativi agli impianti assoggettati al D.Lgs. 59/05, precedentemente non contemplati nella citata D.G.R. n. 132/06

RICHIAMATE le normative di settore vigenti per la gestione dei rifiuti, riferite alle diverse categorie degli stessi ed ai relativi impianti di smaltimento e/o recupero.

VISTO il D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

VISTO il D.Lgs. 36/03 e s.m.i..

VISTO il D.Lgs. 59/05.

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

1) di stabilire che: gli Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni /iscrizioni, possono accettare garanzie finanziarie per la gestione successiva alla chiusura della discarica riferite all' in-

tero periodo di 30anni come previsto dall' articolo 14 del D.Lgs. 36/03, anche secondo piani quinquennali, purché rinnovabili.

Tali garanzie finanziarie dovranno essere ricondotte alla durata unica trentennale complessiva, qualora il mercato finanziario rendesse disponibili idonei strumenti finanziari di tale tipo.

Qualora intervenissero modifiche all' art. 14 del D.Lgs. 36/03 in merito a forme equivalenti di garanzie finanziarie rispetto a quelle previste dall' art. 1 della Legge n. 348/82, le garanzie finanziarie già prestate per la gestione successiva alla chiusura della discarica dovranno essere sostituite secondo le forme previste dalle disposizioni vigenti.

2) Di stabilire che le garanzie prestabili agli Enti competenti, a copertura dell' intera durata dell' autorizzazione, possono consistere in:

a. fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all' articolo 5 del R.D. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;

b. polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all' esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi;

c. costituzione di un fondo di garanzia (per la gestione post chiusura della discarica);

d. reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell' articolo 54 del regolamento per l' amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni.

3) Di approvare le nuove disposizioni per la prestazione delle garanzie finanziarie relative alla realizzazione ed all' esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti nonché per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati, contenute nel presente provvedimento e nei seguenti Allegati, parti integranti e sostanziali dello stesso:

Allegato A contenente: «Criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all' esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Allegato B contenente: «Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria a garanzia degli obblighi derivanti dall' esercizio di operazioni relative a smaltimento o recupero di rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Allegato C contenente: «Schema di polizza bancaria o fideiussione assicurativa da prestarsi a garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Allegato D contenente: «Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria a carico dei gestori per la gestione successiva alla chiusura delle discariche», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Allegato E contenente: «Valori e parametri di riferimento per la determinazione delle garanzie finanziarie», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

4) Di stabilire che le presenti disposizioni si applicano:

Ai titolari delle autorizzazioni rilasciate per la realizzazione e l'esercizio degli impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, ai sensi della parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e/o ai gestori degli impianti medesimi.

Ai titolari di autorizzazioni rilasciate, ai sensi del D.Lgs. 99/92 riguardante «Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura»; ai titolari e/o gestori delle attività iscritte dagli Enti competenti ai sensi del Titolo 1, Capo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. «Procedure semplificate» – articoli 214, 215 e 216

Ai titolari di autorizzazioni rilasciate per gli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza dei siti contaminati, ai sensi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Ai titolari e/o gestori di impianti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 59/05.

5. Di stabilire che si applicano riduzioni dell'ammontare dei relativi importi delle garanzie finanziarie per le ditte in possesso di registrazione EMAS e certificazioni UNI EN ISO 14001, come previste dall'art. 210, comma 3, lett. h) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

6) Di stabilire che i titolari di autorizzazioni e/o gestori di impianti di smaltimento e/o recupero, che intendono ottenere la riduzione degli importi delle garanzie finanziarie debbano presentare:

1. formale richiesta di riduzione delle garanzie finanziarie;

2. copia conforme dell'attestato di registrazione EMAS o di certificazione Uni En Iso 14001 oppure dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale si attesti il possesso delle suddette registrazioni o certificazioni.

7. Di stabilire che, ai sensi dell'art. 14, comma 6 del D.Lgs. 36/03, la garanzia finanziaria per la gestione successiva alla chiusura non si applichi alle discariche per rifiuti inerti, qualora gli impianti sono realizzati e gestiti secondo le modalità previste dallo stesso.

8. Di stabilire che le garanzie sono da prestare a favore degli Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni/iscrizioni.

9. Di disporre che i titolari di autorizzazioni/iscrizioni all'esercizio di impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti e/o i gestori degli impianti medesimi provvedano a presentare le garanzie finanziarie di cui alla presente Deliberazione agli Enti competenti ovvero a conformare le garanzie già prestate entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della stessa sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria ovvero alla prima scadenza utile.

10) Di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione, comprensiva degli Allegati A, B, C, D ed E nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Il Segretario
F.to: Durante

Il Presidente
F.to: Loiero

(segue allegato)

ALLEGATO A

Criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti.

Art. 1

(Campo di applicazione)

1. Sono tenuti a prestare la garanzia finanziaria, agli Enti competenti, i titolari delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, di cui agli Allegati B e C del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., rilasciate ai sensi del medesimo decreto e delle normative di settore nella gestione dei rifiuti o i gestori degli impianti stessi aventi un regolare rapporto contrattuale ai sensi delle normative vigenti con i titolari delle predette autorizzazioni. Resta inteso che i predetti titolari delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti e i gestori degli impianti medesimi sono tenuti alla prestazione delle presenti garanzie finanziarie ciascuno per le proprie competenze convenzionali.
2. Ricadono nel campo di applicazione della presente direttiva le operazioni di recupero di rifiuti ai sensi del Capo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. "Procedure semplificate" – articoli 214, 215 e 216.
3. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano nell'attesa dell'emanazione delle direttive ministeriali previste dall'art. 195, comma 2, lett. h) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Art. 2

(Modalità di prestazione delle garanzie per la fase di esercizio)

1. Relativamente alla fase dell'avvio effettivo dell'esercizio degli impianti di smaltimento/recupero di rifiuti o di gestione post chiusura delle discariche, la garanzia finanziaria può essere costituita con le sottoindicate modalità:
 - a. fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b. polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi;
 - c. costituzione di un fondo di garanzia (per la gestione post chiusura della discarica);
 - d. reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni;

Art. 3

(Modalità di prestazione nella fase di realizzazione)

1. Limitatamente alla fase di costruzione dei nuovi impianti di smaltimento/recupero di rifiuti, ivi comprese le discariche, all'atto del rilascio del relativo provvedimento autorizzativo, sarà prescritta la stipula di una polizza assicurativa della responsabilità civile d'inquinamento (R.C.I.), a copertura di danni ambientali, causati a terzi nella fase di costruzione dell'impianto.
2. Terminata la fase di costruzione dell'impianto ed eseguiti i dovuti accertamenti, si procederà allo svincolo della citata polizza assicurativa.

Art. 4

(Termini di presentazione)

1. Le garanzie finanziarie devono essere prestate a favore degli Enti competenti al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto.

Art. 5

(Caratteristiche generali)

1. Impianti di recupero e smaltimento escluse le discariche

- a. La garanzia finanziaria deve essere prestata al fine di assicurare la copertura da eventuali danni alla salute dei cittadini e/o all'ambiente derivanti dall'esercizio, dalla chiusura, dalla messa in sicurezza e ripristino dei siti, da parte dei titolari e/o gestori degli impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti.
- b. Nel caso in cui l'autorizzazione all'esercizio si riferisca ad un impianto ove si svolgano due o più operazioni indipendenti, cioè non funzionali l'una all'altra, la garanzia finanziaria si applica per ciascuna operazione. Per quanto riguarda le operazioni di stoccaggio (D13, D15 e R13) la garanzia finanziaria si intende riferita alla capacità massima istantanea di stoccaggio, mentre per le altre operazioni si riferisce alla potenzialità annua autorizzata.

c. La garanzia finanziaria deve essere prestata per l'avvio delle attività di coincenerimento dei rifiuti soggette alle procedure semplificate ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., in attuazione dell'art. 21, comma 4 del D.Lgs 11 Maggio 2005, n. 133.

d. In caso di autorizzazioni relative ad impianti che smaltiscono e recuperano sia rifiuti non pericolosi che rifiuti pericolosi, qualora i quantitativi relativi alle due diverse tipologie di rifiuti non siano chiaramente indicati nell'atto autorizzativo, la garanzia finanziaria si intende riferita alla potenzialità annua complessivamente autorizzata considerandola interamente attribuita ai rifiuti pericolosi.

2. Discariche

a. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di operazioni di smaltimento mediante discarica, devono essere prestate contestualmente le seguenti garanzie finanziarie:

- garanzia per l'attivazione e la gestione operativa, ivi comprese le procedure di chiusura, per assicurare l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, nel piano di gestione operativa ed il ripristino ambientale dell'area;

- garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica, per assicurare gli adempimenti previsti dal piano di gestione post-operativa, con particolare riferimento alla manutenzione, alla sorveglianza ed ai controlli.

b. Qualora venga rilasciata l'autorizzazione all'esercizio della discarica per singoli lotti, entrambe le garanzie sono prestate per ciascun lotto, così come individuato nel provvedimento autorizzativo.

c. Per quanto concerne la garanzia finanziaria per la gestione post chiusura della discarica sono previste le seguenti modalità di calcolo degli importi:

- nel corso della gestione operativa, in funzione della volumetria occupata, il cui ammontare sarà proporzionalmente incrementato fino al raggiungimento della volumetria autorizzata;

- nel corso della gestione post chiusura, in funzione della volumetria autorizzata e della produzione di percolato, il cui ammontare sarà proporzionalmente ridotto in ragione della riduzione di percolato attesa.

d. Per quanto concerne la garanzia finanziaria per la gestione post chiusura della discarica, quale forma alternativa di prestazione della garanzia medesima, è prevista la costituzione di un Fondo di garanzia, costituito da un accantonamento con versamenti trimestrali da effettuarsi nei primi 15 giorni del trimestre successivo in un conto corrente bancario fruttifero vincolato a favore della Regione di una somma pari all'introito ottenuto dalla tariffa di smaltimento nel trimestre di riferimento relativamente alla voce:

d. 1) gestione post chiusura della discarica.

d. L'entità dell'accantonamento indicato deve comunque garantire la gestione post chiusura per almeno trenta anni sulla base di uno specifico piano di gestione post chiusura da presentare alla Regione, qualora non già ricompreso nel progetto approvato.

e. I costi relativi alla gestione post chiusura dell'impianto devono comprendere anche i rifiuti già conferiti e saranno computati in sede di primo adeguamento della tariffa di conferimento.

f. Nei casi in cui sia stata stipulata una convenzione per la realizzazione e/o gestione dell'impianto che non prevede la corresponsione della somma indicata al punto d. 1), il titolare dell'autorizzazione o il gestore concessionario del servizio dovrà prestare una garanzia finanziaria mediante una delle ulteriori modalità di prestazione il cui importo sarà determinato sulla base dei criteri di cui all'allegata Tabella.

g. La Regione potrà valutare, relativamente ai costi di gestione post chiusura, la possibilità che l'accantonamento sopra indicato possa essere sostituito con deposito, sempre vincolato, di titoli di Stato o obbligazioni di pari valore.

h. Lo svincolo o restituzione delle somme accantonate, depositate o comunque, garantite potrà avvenire sulla base di stati di avanzamento lavori vistati dal direttore lavori o dal titolare delle autorizzazioni all'esercizio delle discariche, fatta salva la quota percentuale pari al 10% che verrà svincolata:

- sulla scorta di una certificazione, prodotta dal responsabile tecnico della discarica ovvero dal responsabile della gestione post chiusura, attestante la corretta gestione delle operazioni post chiusura e la relativa spesa previa verifica, in ogni caso, da parte dell'Ente competente, del definitivo assestamento altimetrico della stessa e della non necessità di ulteriori attività di gestione relativamente al punto d. 1).

3. Impianti di sperimentazione e ricerca

- I titolari di autorizzazioni regionali riguardanti gli impianti di sperimentazione e ricerca sono tenuti unicamente alla stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile (R.C.I.), a copertura da eventuali danni causati a terzi.

4. Impianti con rifiuti pericolosi contenenti PCB o PCT

- La garanzia finanziaria deve essere prestata per l'immagazzinamento dei rifiuti pericolosi contenenti PCB o PCT;

5. Impianti assoggettati alle procedure semplificate ai sensi del D.Lgs.152/06 e s.m.i.

- La garanzia finanziaria deve essere prestata all'autorità competente, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. all'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto.

6. Garanzie finanziarie per gli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati.

- L'importo della garanzia non deve essere inferiore al 20% del costo stimato dell'intervento e non superiore al 50% del costo stimato dell'intervento stesso.

Per quanto concerne il costo dell'intervento occorre far riferimento al quadro economico di progetto.

Art. 6

(Durata)

1. Per tutti gli impianti, eccetto le discariche

a. La durata della garanzia finanziaria per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e/o recupero deve essere pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di due anni. Tale garanzia può essere prestata secondo **piani quinquennali** rinnovabili in modo da garantire la copertura per il predetto periodo.

b. La garanzia finanziaria può essere svincolata dalla Regione in data precedente alla scadenza dell'autorizzazione, dopo decorrenza di un termine di due anni dalla data di cessazione dell'esercizio dell'attività.

2. Per le discariche

a. La durata della garanzia finanziaria per l'attivazione e la gestione operativa, ivi comprese le procedure di chiusura, deve essere pari a quella dell'autorizzazione all'esercizio maggiorata di due anni dalla data della comunicazione di cui all'art. 12 comma 3 del D.Lgs 36/03. Tale garanzia può essere prestata secondo **piani quinquennali** rinnovabili in modo da garantire la copertura per il predetto periodo.

b. La durata della garanzia finanziaria per la gestione post chiusura delle discariche deve essere pari a quella dell'autorizzazione all'esercizio. Tale garanzia deve essere trattenuta per trenta anni dalla data della comunicazione di cui all'art. 12 comma 3 del D.Lgs 36/03 e può essere prestata secondo piani quinquennali rinnovabili, mentre l'importo della stessa sarà oggetto di revisione annualmente ovvero in sede di rinnovo in funzione dei criteri di calcolo indicati nell'allegata Tabella. La garanzia adeguata con le modalità di cui al precedente capoverso dovrà essere prestata all'Ente competente entro il 31 marzo di ogni anno sulla base dei dati riferiti al 31 dicembre dell'annualità precedente.

Art. 7

(Disposizioni transitorie)

1. Per le discariche in esercizio alla data di adozione del presente provvedimento:

- la garanzia finanziaria relativa alla gestione operativa si calcola sul volume ancora da utilizzare, alla data di adozione del presente provvedimento, della discarica o del lotto in esercizio;

- nel caso di discarica la cui coltivazione abbia raggiunto, alla data di adozione del presente provvedimento, l'**80%** della capacità autorizzata, l'ammontare della garanzia, calcolato secondo le modalità previste, è ridotto nella misura del **40%**;

- la garanzia finanziaria relativa alla gestione successiva alla chiusura si calcola sul volume complessivo del lotto in esercizio alla data del **27 Marzo 2003**;

- per le discariche in esercizio alla data del **27 Marzo 2003**, ma che hanno effettuato la chiusura nel periodo compreso tra il **27 Marzo 2003** e la data di adozione del presente provvedimento, la garanzia finanziaria deve essere presentata solo per la gestione successiva alla chiusura.

2. Per le discariche esaurite, ovvero per singoli lotti già esauriti, non è richiesta la presentazione relativa alla gestione successiva alla chiusura.

3. Si intendono esaurite le discariche, ovvero i singoli lotti, per i quali il gestore abbia effettuato la comunicazione di cessazione dei conferimenti entro e non oltre il **27 Marzo 2003**.

Art. 8

(Riduzioni)

1. L'ammontare delle garanzie finanziarie è ridotto del:

50% per le imprese registrate ai sensi del regolamento CE n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 Marzo 2001 (EMAS);

40% nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

2. Le imprese che intendono ottenere la predetta riduzione degli importi delle garanzie finanziarie già prestate e/o da prestare devono presentare:

a. richiesta di riduzione delle garanzie finanziarie;

b. copia conforme dell'attestato di registrazione EMAS o di certificazione UNI EN ISO 14001 oppure dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'art.

47 del D.P.R. 445/2000, con la quale si attesti il possesso delle suddette registrazioni o certificazioni.

ALLEGATO B**Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di operazioni relative a smaltimento o recupero di rifiuti ai sensi del DLgs.152/06 e s.m.i.****Premesso che:**

1. con atto amministrativo n..... del..... l'Ente ha autorizzato/iscritto la ditta/Comune/Consorzio..... domiciliata in..... C.F./P.IVA.....(in seguito denominata contraente), all'esercizio delle operazioni di....., presso l'impianto ubicato in via nel Comune di..... Prov
2. che a garanzia dell'adempimento degli obblighi a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti, e dalla deliberazione di cui al punto 1, il contraente è tenuto a prestare una garanzia di Euro...../00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita;
3. che la suddetta garanzia può essere prestata anche con polizza fidejussoria/fidejussione bancaria;
4. che il contraente ha stipulato separate polizze per la responsabilità civile verso i terzi e verso operai in relazione all'esercizio dell'attività di cui al punto 1, e per quella relativa alla circolazione dei veicoli eventualmente impiegati nell'attività medesima;
5. che è denominato Ente garantito

tutto ciò premesso:

la Società di assicurazioni..... (in seguito denominata Società), domiciliata in...../la Banca – Agenzia di Credito (in seguito denominata Società), domiciliata in....., con la presente polizza, alle condizioni che seguono, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1936 e seguenti del codice civile, si costituisce fideiussore del contraente – il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore dell'Ente garantito fino a concorrenza dell'importo massimo di Euro...../00, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.

Essa ha validità pari a 5 anni (cinque anni) dalla data di sottoscrizione, con scadenza La validità della presente garanzia è maggiorata di due anni, nel corso dei quali l'Ente interessato può continuare ad avvalersi della garanzia stessa, con riferimento alle sole inadempienze verificatesi nel periodo della medesima per tutte le fattispecie previste

Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli del Codice Civile.

Allo scadere dei primi 5 anni la Ditta assicurata, provvederà ad inviare all'Ente interessato nuova garanzia fidejussoria o, qualora la Compagnia o Istituto lo consenta, il rinnovo di quella già presentata per un periodo pari a 5 anni, maggiorata di due anni, nel corso dei quali l'Ente può continuare ad avvalersi della garanzia stessa per inadempienze di cui sopra.

Qualora alla scadenza dei primi 5 (cinque) anni non venga presentata una nuova garanzia finanziaria (o rinnovo delle presente), l'autorizzazione è sospesa, previa diffida, ai sensi dell'art. 208, comma 13 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Decorso il termine di durata del presente contratto, la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della società anche qualora il presente contratto non venga restituito alla società stessa.

La presente polizza prende effetto solo a seguito di accettazione formale da parte dell'Ente Garantito; la suddetta accettazione comporta l'adesione a tutte le condizioni di polizza.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**Art. 1***(Durata della garanzia)*

La presente garanzia si riferisce esclusivamente alle inadempienze del Contraente agli obblighi di cui al punto 2 della premessa, commesse nel periodo di durata indicato in polizza.

Decorso tale periodo la garanzia rimarrà valida per ulteriori dodici mesi, senza tuttavia estendere la sua efficacia alle obbligazioni del Contraente derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione.

Art. 2
(Delimitazione della garanzia)

La società/Banca - Agenzia di Credito, fino a concorrenza dell'ammontare della cauzione rivalutata annualmente come previsto al punto 2. della premessa, non oltre l'importo massimo indicato, si costituisce fideiussore del Contraente per le somme e questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'ente garantito per lo smaltimento dei rifiuti, il ripristino ambientale e l'eventuale sistemazione finale dell'area.

Qualora, per effetto delle variazioni percentuali dell'indice ISTAT di adeguamento del costo della vita, il suddetto importo massimo si rivelasse insufficiente, l'ente garantito si riserva di richiedere idonea integrazione della cauzione. Rimane ferma, in ogni caso, la facoltà della Società/Banca, di rifiutare il rilascio della copertura in aumento al massimale.

Art. 3
(Calcolo del premio)

Il premio per il periodo di durata indicato in polizza, è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; nessun rimborso spetta al contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

Art. 4
(Escussione della garanzia)

1. Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito dalla fideiussione/polizza, sarà eseguito a richiesta dell'Ente garantito e senza opporre eccezione alcuna, dalla Società/banca- Agenzia di Credito, entro 30 giorni dalla notifica della Determinazione dirigenziale dell'Ente garantito.
2. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso.
3. Qualora la Società non provveda ad effettuare il pagamento entro il suddetto termine di 30 (trenta) giorni, per ogni giorno di ritardato pagamento, sarà tenuta a versare, in aggiunta al capitale, gli interessi calcolati al tasso legale.
4. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero parzialmente o totalmente non dovute.
5. La Società rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del Contraente, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, nonché al eccepire la decorrenza del termine di cui al successivo art. 1957 Codice Civile.

Art. 5
(Surrogazione)

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la ditta stipulante ed obbligati solidali, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 6
(Pagamento del premio ed altri oneri)

L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'ente garantito e non possono essere posti a carico dell'ente stesso.

Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'ente garantito.

Art. 7
(Forma delle comunicazioni alla Società)

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società/Banca – Agenzia di credito, dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Art. 8
(Foro competente)

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

ALLEGATO C**Schema di polizza bancaria o fideiussione assicurativa da prestarsi a garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati****PREMESSO CHE**

1. La Società..... domiciliata in..... c.f..... /p. IVA..... in seguito denominata contraente, è stata autorizzata con provvedimento n..... del (Comune/Provincia/Regione/Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio) ad eseguire l'intervento di..... del sito ubicato in località..... del/i Comune/i di....., ai sensi del.....(citare il riferimento normativo ai sensi del quale il soggetto è stato autorizzato all'esecuzione degli interventi di bonifica/messa in sicurezza).
2. Il Contraente a garanzia dell'adempimento degli obblighi a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti e dal provvedimento di autorizzazione di cui al punto 1), è tenuto a prestare una garanzia di €..... pari al..... % del costo stimato dell'intervento, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita;
3. La suddetta garanzia può essere prestata anche con fidejussione bancaria prestata da Aziende di Credito iscritte all'Albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi oppure mediante polizza assicurativa prestata da Società di assicurazione autorizzata al rilascio di cauzioni a garanzia di obbligazioni verso Enti pubblici ai sensi della normativa vigente;
4. che il contraente ha stipulato separate polizze per la responsabilità civile verso i terzi e verso operai in relazione all'esercizio dell'attività di cui al punto 1, e per quella relativa alla circolazione dei veicoli eventualmente impiegati nell'attività medesima;
5. E' denominato Ente garantito

TUTTO CIÒ PREMESSO

La presente garanzia ha validità pari a 5 anni (cinque anni) dalla data di sottoscrizione, con scadenza La validità della presente garanzia è maggiorata di due anni, nel corso dei quali l'Ente interessato può continuare ad avvalersi della garanzia stessa, con riferimento alle sole inadempienze verificatesi nel periodo della medesima per tutte le fattispecie previste

Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli del Codice Civile.

Allo scadere dei primi 5 anni la Ditta assicurata, provvederà ad inviare all'Ente interessato nuova garanzia fidejussoria o, qualora la Compagnia o Istituto lo consenta, il rinnovo di quella già presentata per un periodo pari a 5 anni, maggiorata di due anni, nel corso dei quali l'Ente può continuare ad avvalersi della garanzia stessa per inadempienze di cui sopra.

Art. 1

(Costituzione delle garanzie)

1. La sottoscritta Azienda di Credito....., di seguito denominata Società, iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi al n..... in persona del proprio rappresentante legale pro-tempore Sig..... oppure Società di Assicurazione..... autorizzata con provvedimento n..... del....., al rilascio di cauzioni con polizze assicurative/fideiussioni bancarie a garanzia di obbligazioni verso Enti pubblici ai sensi della normativa vigente, con sede legale in Comune di....., via.....(cod. fiscale:..... /partita IVA), con la presente fideiussione/polizza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del c.c., si costituisce fideiussore del Contraente - il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal contratto - a favore dell'Ente garantito fino a concorrenza massima di €....., a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esecuzione dell'intervento autorizzato.

Art. 2

(Delimitazione della garanzia)

1. La presente garanzia riguarda l'inadempimento da parte del Contraente degli obblighi di cui alle premesse, verificatosi nel periodo di vigenza della polizza.
2. La Società fino a concorrenza dell'ammontare della cauzione, rivalutato annualmente come previsto al punto 2) delle premesse, e non oltre l'importo massimo indicato, si costituisce Fideiussore del Contraente per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'Ente garantito.

3. La Società si impegna a non apportare modificazione alcuna al contenuto della presente fideiussione/polizza senza preventiva comunicazione all'Ente garantito al quale sarà pertanto notificata ogni variazione.

Art. 3

(Calcolo del premio)

1. Il premio per il periodo di durata indicato nella fideiussione/ polizza, è dovuto in via anticipata ed in un'unica soluzione; nessun rimborso spetta al Contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

Art. 4

(Escussione della garanzia)

1. Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito dalla fideiussione/polizza, sarà eseguito, a semplice richiesta dell'Ente garantito e senza opporre eccezione alcuna, dalla Società entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta, notificata come per legge.
2. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso.
3. Qualora la Società non provveda ad effettuare il pagamento entro il suddetto termine di 30 (trenta) giorni, per ogni giorno di ritardato pagamento, sarà tenuta a versare, in aggiunta al capitale, gli interessi calcolati al tasso legale.
4. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero parzialmente o totalmente non dovute.
5. La Società rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del Contraente, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, nonché ad eccepire la decorrenza del termine di cui al successivo art. 1957 Codice Civile.

Art. 5

(Pagamento del premio ed altri oneri)

1. Il mancato pagamento del premio iniziale e degli eventuali supplementi da parte del Contraente nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra quest'ultimo e la Società non potrà in nessun caso essere opposto all'ente garantito, né il relativo onere potrà essere posto a carico dell'ente medesimo.
2. Non potranno essere posti a carico dell'Ente garantito imposte, spese nonché ogni altro eventuale onere, relativo e conseguente alla fideiussione/polizza.
3. Nessuna eccezione potrà essere opposta all'Ente garantito, anche nel caso in cui il Contraente sia stato dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

Art. 6

(Durata della garanzia)

1. Il presente contratto ha la durata di..... (anni, mesi), con efficacia a partire dalla data odierna e con validità sino allo svincolo definitivo da parte dell'Ente garantito, da attuarsi secondo le modalità di cui al successivo art. 7, e in conformità a quanto previsto dal provvedimento che autorizza l'intervento di bonifica/messa in sicurezza.

Art. 7

(Svincolo della garanzia)

1. Il Contraente, per essere liberato dagli obblighi della garanzia, deve consegnare alla Società copia del provvedimento amministrativo dell'ente garantito che dispone lo svincolo della garanzia stessa.

Art. 8

(Surrogazione)

1. La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente ed obbligati solidali, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 9

(Forma delle comunicazioni alla Società)

1. Tutte le comunicazioni alla Società, dipendenti dalla fideiussione/polizza, dovranno essere notificate nelle forme di legge alla direzione generale.

Art. 10

(Foro competente)

1. Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente garantito, per qualsiasi controversia possa sorgere nei confronti di esso.

Il Contraente

La Società

ALLEGATO D**Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria a carico dei gestori per la gestione successiva alla chiusura delle discariche**

Premesso che:

1. con atto amministrativo n..... del..... l'Ente ha autorizzato/iscritto la ditta/Comune/Consorzio..... domiciliata in..... C.F./P.IVA.....(in seguito denominata contraente), all'esercizio delle operazioni di....., presso l'impianto ubicato in via nel Comune di..... Prov
2. che a garanzia dell'adempimento degli obblighi a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti, e dalla deliberazione di cui al punto 1, il contraente è tenuto a prestare una garanzia di Euro...../00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita;
3. che la validità della fideiussione è riferita esclusivamente alle attività inerenti alla fase della gestione successiva alla chiusura indicata dall'art. 13 co. 2 del D.Lgs n. 36/03, punto 4 Allegato 2, così come indicato nel piano di gestione post-operativa di cui all'art. 8 lett. h) del citato decreto;
4. che è denominato Ente garantito

tutto ciò premesso:

1. la Società di assicurazioni..... (in seguito denominata Società), domiciliata in...../la Banca – Agenzia di Credito (in seguito denominata Società), domiciliata in....., con la presente polizza, alle condizioni che seguono, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1936 e seguenti del codice civile, si costituisce fideiussore del contraente – il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore dell'Ente garantito fino a concorrenza dell'importo massimo di Euro...../00.
2. la garanzia è costituita a fronte delle somme che il gestore è tenuto a corrispondere alla Regione a copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse agli adempimenti previsti a carico dello stesso dall'art. 13 co. 2 del D.Lgs 36/03, punto 4 Allegato 2, così come indicati nel piano di gestione post-operativa di cui all'art. 8 lett. h) del citato decreto;
3. La durata della presente garanzia è fissata in anni..... a decorrere dalla comunicazione da parte della Regione dell'approvazione della chiusura secondo quanto stabilito dall'art. 12 co. 3 del D.Lgs 36/03.
4. Il pagamento dell'importo garantito sarà eseguito dalla Società entro 30 giorni dalla notifica della Determinazione dirigenziale che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia, restando inteso che ai sensi dell'art. 1944 c.c., co. 2, l'Agenzia di credito non godrà del beneficio della preventiva escussione della ditta autorizzata.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**Art. 1**

(Durata della garanzia)

La presente garanzia si riferisce esclusivamente alle inadempienze del Contraente agli obblighi di cui al punto 2 della premessa, commesse nel periodo di durata indicato in polizza.

Decorso tale periodo la garanzia rimarrà valida per ulteriori dodici mesi, senza tuttavia estendere la sua efficacia alle obbligazioni del Contraente derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione.

Art. 2

(Delimitazione della garanzia)

La società/Banca - Agenzia di Credito, fino a concorrenza dell'ammontare della cauzione rivalutato annualmente come previsto al punto 2. della premessa, non oltre l'importo massimo indicato, si costituisce fideiussore del Contraente per le somme e questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'ente garantito per lo smaltimento dei rifiuti, il ripristino ambientale e l'eventuale sistemazione finale dell'area.

Qualora, per effetto delle variazioni percentuali dell'indice ISTAT di adeguamento del costo della vita, il suddetto importo massimo si rivelasse insufficiente, l'ente garantito si riserva di richiedere idonea integrazione della cauzione.

Rimane ferma, in ogni caso, la facoltà della Società/Banca, di rifiutare il rilascio della copertura in aumento al massimale.

Art. 3
(Calcolo del premio)

Il premio per il periodo di durata indicato in polizza, è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; nessun rimborso spetta al contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

Art. 4
(Escussione della garanzia)

1. Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito dalla fideiussione/polizza, sarà eseguito a richiesta dell'Ente garantito e senza opporre eccezione alcuna, dalla Società/banca- Agenzia di Credito, entro 30 giorni dalla notifica della Determinazione dirigenziale dell'Ente garantito.
2. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso.
3. Qualora la Società non provveda ad effettuare il pagamento entro il suddetto termine di 30 (trenta) giorni, per ogni giorni di ritardato pagamento, sarà tenuta a versare, in aggiunta al capitale, gli interessi calcolati al tasso legale.
4. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero parzialmente o totalmente non dovute.
5. La Società rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del Contraente, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, nonché al eccepire la decorrenza del termine di cui al successivo art. 1957 Codice Civile.

Art. 5
(Surrogazione)

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la ditta stipulante ed obbligati solidali, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 6
(Pagamento del premio ed altri oneri)

L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'ente garantito e non possono essere posti a carico dell'ente stesso. Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'ente garantito.

Art. 7
(Forma delle comunicazioni alla Società)

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società/Banca – Agenzia di credito, dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Art. 8
(Foro competente)

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Allegato E
Valori e parametri di riferimento per la determinazione delle garanzie finanziarie

OPERAZIONI DI SMALTIMENTO		IMPORTI GARANZIE		IMPOR TO GARANZIA MINIMA
Deposito o raggruppamento preliminare (Op. D13, D15)	capacità massima istantanea stoccaggio	X	210,00 €/ton rifiuti pericolosi	21.000 €
			98,00 €/ton rifiuti non pericolosi	14.000 €
Discarica (Op. D1, D5, D12)				
Gestione operativa	Rifiuti inerti		Capacità complessiva ¹ discarica in mc	4,00*mc + 0,40*area ²
	Rifiuti non pericolosi		Capacità complessiva ¹ discarica <= 500.000 mc	10,00*mc + 0,50*area ²
			Capacità complessiva ¹ discarica > 500.000 mc	5.000.000,00 + 7,00*mc + 0,50*area ²
	Rifiuti pericolosi		Capacità complessiva ¹ discarica in mc	20,00*mc + 4,50*area ²
Gestione post chiusura ⁷ (importi da considerare durante la gestione operativa discarica)	Rifiuti non pericolosi		Capacità complessiva discarica <= 100.000 mc	5,00*Vol.occupata ³ + 2,50 *sup.chiusura
			Capacità complessiva discarica > 100.000 <= 500.000 mc	500.000,00 + 4,50*(Vol.occupata ³ - 100.000) + 2,50*sup.chiusura
			Capacità complessiva discarica > 500.000 mc	2.000.000,00 + 3,50*(Vol.occupata ³ - 500.000) + 2,50*sup.chiusura
	Rifiuti pericolosi		Capacità complessiva discarica <= 100.000 mc	7,70*Vol.occupata ³ + 4,50*sup.chiusura
			Capacità complessiva discarica > 100.000 mc	770.000,00 + 7,00*(Vol.occupata ³ - 100.000) + 4,50*sup.chiusura
	Rifiuti non pericolosi		Capacità complessiva discarica <= 100.000 mc	2,50*Vol.autorizzata + 150,00*percolato ⁴
Gestione post chiusura (importi da considerare durante la gestione post operativa discarica)	Rifiuti non pericolosi		Capacità complessiva discarica > 100.000 <= 500.000 mc	250.000,00 + 2,25*(Vol.autorizzata - 100.000) + 150,00*percolato ⁴
			Capacità complessiva discarica > 500.000 mc	1.000.000,00 + 1,75*(Vol.autorizzata - 500.000) + 150,00*percolato ⁴
	Rifiuti pericolosi		Capacità complessiva discarica <= 100.000 mc	7,70*Vol.autorizzata + 150,00*percolato ⁴
			Capacità complessiva discarica > 100.000 mc	770.000,00 + 7,00*(Vol.autorizzata - 100.000) + 150,00*percolato ⁴
Impianti (Op. D2, D3,D4,D6 D7, D8, D9, D14)	rifiuti pericolosi	X	potenzialità annua impianto	84.000 €
	rifiuti non pericolosi	X	potenzialità annua impianto	52.500 €
Messa in riserva (Op. R13)	rifiuti pericolosi	X	capacità massima istantanea stoccaggio	21.000 €
	rifiuti non pericolosi	X	capacità massima istantanea stoccaggio	14.000 €
Recupero energetico (Op. R1)	rifiuti pericolosi	X	potenzialità annua impianto	210.000 €
	rifiuti non pericolosi	X	potenzialità annua impianto	105.000 €
Recupero sostanza organica per la produzione di compost con caratteristiche di cui al D.Lgs 217 del 29/04/2006 (Op. R3)		X	potenzialità annua impianto	35.000 €
		X	potenzialità annua impianto	70.000 €
Altri recuperi (Op. da R2 a R9, R11, R12)	rifiuti pericolosi	X	potenzialità annua impianto	52.500 €
	rifiuti non pericolosi	X	potenzialità annua impianto	

OPERAZIONI DI SMALTIMENTO	IMPORTI GARANZIE	IMPOR TO GARANZIA
Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia (Op. R10)		sino a 1.000 ton = 9.000 € oltre 1.000 ton = ton x 9,00 €
Centri di raccolta per la messa in sicurezza, demolizione recupero materiali rottamazione veicoli a motore	potenzialità impianto ⁵	X 5,00 + 15,00 €/mq
Impianti mobili smaltimento e recupero rifiuti		280.000 €
Impianti mobili smaltimento e recupero rifiuti inerti		140.000 €
Impianti ricerca e sperimentazione		garanzia finanziaria 80% importi impianti che svolgono analoghe operazioni smaltimento e recupero
Immagazzinamento L'ammontare delle garanzie finanziarie deve essere rapportato al quantitativo globale di rifiuti presenti nell'impianto di incenerimento e deve essere calcolato moltiplicando la somma della capacità massima di immagazzinamento e delle capacità dei sistemi di contenimento costituenti l'impianto stesso per: 1,50 € per rifiuti pericolosi contenenti PCB o PCT con p.p.m. = o > 500 0,75 € al kg per rifiuti pericolosi contenenti PCB o PCT con p.p.m. <500 0,25 € al kg per rifiuti contenenti PCB o PCT con concentrazione limite inferiore a 25 p.p.m. 0,25 € al kg per rifiuti pericolosi 0,20 € al kg per rifiuti speciali non pericolosi		
0,10 € per rifiuti urbani		
importo minimo garanzia finanziaria: 10.000 €		
Interventi di bonifica e/o messa in sicurezza siti contaminati		20% costo intervento <importo garanzia<50% costo intervento ⁶

- (1) Per le discariche o lotti già in esercizio, per capacità complessiva è da intendersi la volumetria ancora da utilizzare alla data di adozione del presente provvedimento
- (2) Superficie al piano di campagna della vasca di deposito rifiuti
- (3) Vol. occupata = Volumetria autorizzata - Volumetria residua alla data di adozione del presente provvedimento. Per gli adeguamenti successivi, la volumetria è riferita al 31 dicembre di ogni anno.
- (4) percolato= per il primo anno di gestione post chiusura, indicare il valor medio della produzione delle ultime due annualità di gestione precedenti alla sigillatura della discarica, ridotto del 30%. Per gli anni successivi, riferirsi alla produzione dell'annualità immediatamente precedente.
- (5) potenzialità impianto= indicare il n. veicoli come da detrimina o MUD
- (6) costo intervento= come da quadro economico di progetto
- (7) gestione post chiusura=le modalità applicative saranno stabilite in sede di rilascio delle relative autorizzazioni